



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 novembre 2013  
(OR. en)**

**15902/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0056 (NLE)**

---

**ENV 1038  
MAR 170  
TRANS 567  
COMER 259**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009)  
per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa,  
da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettere da a) a v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente (la "convenzione") è stata adottata il 15 maggio 2009, sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in esito alle deliberazioni della conferenza internazionale sul riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. La convenzione concerne la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la preparazione delle navi al fine di facilitare un riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente, senza compromettere la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi e concerne inoltre il funzionamento degli impianti per il riciclaggio sicuro e compatibile con l'ambiente e l'istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi.
- (2) La convenzione entra in vigore 24 mesi dopo la data di ratifica da parte di almeno quindici Stati, la cui flotta mercantile combinata rappresenta almeno il 40% della stazza lorda della flotta mercantile mondiale e il cui volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi nei dieci anni precedenti rappresenta almeno il 3% della stazza lorda della flotta mercantile combinata di detti Stati.
- (3) Nelle conclusioni del 21 ottobre 2009 il Consiglio incoraggiava vivamente gli Stati membri dell'UE a ratificare in via prioritaria la convenzione, al fine di facilitarne l'entrata in vigore il prima possibile e produrre un cambiamento reale ed effettivo sul terreno.

- (4) Il regolamento (UE) n. .../...del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1\*</sup> è inteso, tra l'altro, a ridurre al minimo e, nella misura del possibile, eliminare gli effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente dovuti al riciclaggio delle navi, nonché ad agevolare la ratifica della convenzione. L'articolo 5, paragrafo 9, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafi 1 e 2 e l'articolo 12, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento prevedono l'allineamento del diritto dell'Unione con la convenzione. L'articolo 32, paragrafo 4, fa riferimento alla situazione degli Stati membri che non hanno navi battenti la loro bandiera o immatricolate sotto la loro bandiera o che hanno chiuso i registri navali nazionali. Tali Stati membri possono derogare a talune disposizioni del regolamento, a condizione che nessuna nave sia immatricolata sotto la loro bandiera.
- (5) L'Unione non può aderire alla convenzione poiché solo gli Stati membri ne possono essere parte.
- (6) Pertanto, il Consiglio dovrebbe autorizzare gli Stati membri aventi navi battenti la loro bandiera o immatricolate sotto la loro bandiera che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione a ratificarla o ad aderirvi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) .../2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del ... sul riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L ...).

\* GU: inserire numero, data e riferimento di GU del regolamento contenuto nel documento pe00059/13.

*Articolo 1*

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare o ad aderire, per le parti di esclusiva competenza dell'Unione, alla convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente.

*Articolo 2*

Gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione, o che vi hanno aderito, ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data del deposito degli strumenti di ratifica o di adesione presso il segretario generale dell'IMO.

Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della procedura di ratifica entro il 31 dicembre 2018.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---